

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE QUARTA CIVILE - FALLIMENTI

Proc. N. 3299/2021

Il Giudice delegato,

letta la domanda di liquidazione dei beni presentata da Delvecchio Maria e Leone Arcangelo ai sensi dell'art. 14 ter l. n. 3/2012;

rilevato che, con decreto del 7.9.2021, sono stati richiesti alcuni chiarimenti ed integrazioni;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012;

rilevata la propria competenza;

lette le relazioni particolareggiate predisposte dall'OCC, trattandosi di domanda familiare;

esaminati gli atti;

ritenuto che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, "l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni" non costituisca più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lett. l), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e che tale requisito dovrà essere invece valorizzato nella successiva procedura di esdebitazione, successiva alla chiusura della procedura di liquidazione;

ritenuto che la procedura di liquidazione debba necessariamente includere tutti i beni e le utilità percepiti nel corso della procedura e che pertanto le somme percepite a titolo di pensione in misura superiore al limite fissato così come i saldi dei conti correnti dovranno essere devolute ai creditori;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di Delvecchio Maria e Leone Arcangelo

NOMINA

Liquidatore l'Avv. **FRANCESCA ROBERTA D'ATTOLICO**;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la domanda ed il decreto siano comunicati ai creditori e pubblicati sui siti ufficiali del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari, con spese a carico dell'istante, e che sia eventualmente disposta la annotazione sul registro delle imprese;

ORDINA

La trascrizione del decreto, equiparato all'atto di pignoramento ex art. 14 quinquies 3° co. l. n. 3/2012, nel registro immobiliare e presso il Pra

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione che dovrà essere rilasciata in occasione del trasferimento a terzi;

DISPONE

che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso.

FISSA

In € 900,00 la somma occorrente al mantenimento dei debitori ed esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter 6° co. lett. b) L. N. 3/2012, e che, conseguentemente, le ulteriori somme percepite dovranno essere versate al liquidatore per essere distribuite ai creditori, al netto dei prelievi fiscali e previdenziali;

AVVISA

Che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Bari, 13/10/2021

Il Giudice
Dr.ssa Paola Cesaroni